

Illegittimo rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un deposito di stoccaggio temporaneo di rifiuti e di un impianto di trattamento delle acque meteoriche su area demaniale in concessione

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 gennaio 2016, n. 100 - Cavallari, pres.; Moro, est. - Nigromare S.r.l. (avv. Relleva) c. Comune di Taranto (avv. Cotimbo).

Ambiente - Istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un deposito di stoccaggio temporaneo di rifiuti e di un impianto di trattamento delle acque meteoriche su area demaniale in concessione - Rigetto - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

È impugnato l'epigrafato provvedimento con il quale il Comune di Taranto ha comunicato il definitivo rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un deposito di stoccaggio temporaneo di rifiuti e di un impianto di trattamento delle acque meteoriche su area demaniale in concessione, all'interno del Porto di Taranto.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- eccesso di potere per difetto di istruttoria – travisamento dei fatti e dei presupposti sotto due profili.

Violazione e omessa applicazione degli artt. 134 c.1 lett. b), 142 c.1, 143 c.9, 146 del d.lgs. 22.1.2004 n.42 e delle NTA del PPTR.

Con memoria depositata in data 3 luglio 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n.347/2015, adottata nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015, la sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 19 novembre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, per non essere stata coinvolta nel relativo procedimento la locale Soprintendenza BAC.

Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.

Ai sensi dell'art. 105 PPTR, "A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9 del Codice".

Dispone poi l'art. 143 co. 9 d. lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Di seguito: Codice) che: "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. [...]".

A sua volta, l'art. 134 co. 1 lett. b) del Codice qualifica quali beni paesaggistici le aree di cui al successivo art. 142.

Infine, l'art. 142 co. 1 lett. a) del Codice qualifica come beni di interesse paesaggistico, sottoponendoli pertanto alle relative previsioni di tutela, "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare".

Nella specie, poiché l'area oggetto di intervento trovasi a meno di 300 metri dalla linea di battigia, essa costituisce territorio vincolato, ai sensi dell'art. 105 PPTR e delle disposizioni del Codice prima richiamate. Ciò comporta l'adozione dello speciale regime di tutela prescritto dai successivi artt. 146 ss.

In particolare, ai sensi dell'art. 146 co. 5 Codice, l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvede dopo "avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1 ...".

Dispone poi il successivo comma 8 che: "Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità".

Così definite le coordinate normative di riferimento, e venendo ora al caso in esame, emerge dal corpo dell'atto impugnato che l'Amministrazione ha provveduto sull'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente senza aver prima richiesto il parere – a contenuto vincolante – della locale Soprintendenza BAC.

Per tali ragioni, è evidente il vizio del provvedimento in esame, essendo lo stesso assunto in violazione della previsione del citato art. 146 d. lgs. n. 42/04, che prescrive quale necessario passaggio procedimentale la redazione del parere (vincolante) dell'organo soprintendentizio.

A ciò aggiungasi che il provvedimento impugnato fonda le ragioni del diniego sulla preesistenza di altro capannone privo di autorizzazione paesaggistica senza esprimere alcuna valutazione su quello oggetto dell'istanza.

Ciò sconta anche il denunciato difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento di diniego è stato assunto in assenza di alcuna valutazione circa la compatibilità paesaggistica dell'opera oggetto di specifica istanza.

Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento dell'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi (stante la peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)